



**ANIA**

Associazione  
Nazionale fra le  
Imprese Assicuratrici

Sede  
20122 Milano  
Piazza S. Babila, 1  
Telefono: 02 7764.1  
Telefax: 02 780870  
Email: info@ania.it

Rappresentanza  
00186 Roma  
Via della Frezza, 70  
Telefono: 06 32688.1  
Telefax: 06 3227135  
Email: info@ania.it

Prot. 0149 Circolare 79

Ass. Infortuni 1

Ass. Malattia 1

Ass. Vita 4

Tributi 14

Roma, 8 aprile 2002

Alle IMPRESE ASSOCIATE

### **Indennità erogate ai dipendenti per invalidità permanente o morte - Orientamenti ministeriali**

Con nota prot. n. 2001/191882 del 14 novembre 2001 (v. allegato) l'Agenzia delle Entrate ha esaminato un quesito posto dalla CONFAPI in merito al trattamento fiscale da riservare alle somme corrisposte dalle aziende industriali per la copertura dei rischi di invalidità permanente o morte dei propri dirigenti.

La predetta Associazione fa presente che l'art. 12, comma 4, del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro del 13 aprile 1995 prevede che, in caso di accertata invalidità permanente o morte spetti al dirigente, ovvero ai suoi aventi diritto, un'indennità il cui importo varia in funzione del grado di invalidità permanente riconosciuto al dirigente e delle cause (ad esempio, cause di servizio) che hanno generato tale invalidità o eventualmente la morte.

Alla corresponsione della suddetta indennità provvede, per espressa previsione del comma 6 del predetto art. 12, il Fondo di Assistenza e Solidarietà Dirigenti della Piccola e Media Impresa (FASDAPI) alimentato dalle contribuzioni delle predette aziende industriali e dei suoi dirigenti.

Per effetto di alcune integrazioni intervenute in sede di rinnovo del CCNL nel maggio del 2000, il suddetto articolo 12 prevede inoltre che le aziende industriali possono, d'intesa con i propri dirigenti, stabilire l'assunzione diretta dell'obbligo del pagamento delle somme dovute a fronte dell'invalidità permanente o della morte.

La CONFAPI ha dunque chiesto il parere dell'Agenzia sul corretto trattamento fiscale delle somme in questione, ed in particolare nell'ipotesi in cui le aziende si costituiscano la provvista necessaria per adempiere all'obbligo contrattuale attraverso la stipula di un contratto di assicurazione.

Con riferimento al pagamento di un premio di assicurazione, nella nota sopra citata vengono richiamati i contenuti della circolare n. 55/E del 4 marzo 1999, con la quale il

Ministero delle finanze ha fornito, tra l'altro, ulteriori chiarimenti riguardo al trattamento fiscale dei contributi per assistenza sociale, quale si desume dall'art. 48 del TUIR, nel testo innovato dal D.Lgs. n. 314 del 1997 (cfr. in proposito la nostra circolare n. 7/1998 Trib. 2 Sind. 4 del 15 gennaio 1998).

Sulla base delle considerazioni formulate nella citata circolare n. 55/E, l'Agenzia delle Entrate ha riaffermato che, in assenza di una specifica previsione normativa, il trattamento del premio deve essere desunto dai principi generali che presiedono alla determinazione del reddito di lavoro dipendente e, con espresso richiamo ai contributi versati per finalità di assistenza sociale, ha precisato che l'importo dei predetti contributi a carico del dipendente non riduce il reddito assoggettabile a tassazione in capo al dipendente stesso ai sensi dell'art. 48, comma 2, lett. a), del TUIR, mentre per quelli versati dal datore di lavoro è necessario distinguere il titolo in base al quale il versamento è effettuato ed al riguardo vengono formulate due ipotesi.

Se il versamento discende da un obbligo derivante da contratto, accordo o regolamento aziendale, i contributi costituiscono elemento della retribuzione e quindi concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente.

Diversamente, qualora il contratto si limiti a prevedere l'obbligo del datore di lavoro a corrispondere trattamenti assistenziali senza precisare le modalità attraverso le quali si realizza tale adempimento, egli potrà attendere il momento in cui si verifica l'evento (ad esempio, la premorienza) e pagare con propri fondi i trattamenti integrativi, ovvero stipulare una polizza con un'impresa di assicurazione o associarsi ad ente o cassa versando premi o contributi affinché, nel momento in cui si verifica l'evento, detti soggetti provvedano a fornirgli i mezzi per adempiere all'obbligo contrattuale, ovvero a pagare direttamente il dipendente.

Nella nota allegata l'Agenzia delle Entrate ha pertanto ritenuto che i premi versati, che pure restano deducibili ai fini della determinazione del reddito d'impresa dell'azienda, non concorrono a formare il reddito del dipendente, nella considerazione che la stipula della polizza o l'adesione ad una cassa o ad un ente risponde all'esclusivo interesse del datore di lavoro di rimanere indenne dal rischio di dover pagare con fondi propri le indennità di cui trattasi.

Pertanto, l'intassabilità nei confronti del dipendente dei premi versati dal datore di lavoro deve essere verificata avendo riguardo alle risultanze del contratto, accordo o regolamento aziendale; in particolare, occorre accertare che da tali atti risulti unicamente l'obbligo del datore di lavoro di corrispondere trattamenti assistenziali e non anche le modalità attraverso le quali egli deve adempiere.

Quanto al trattamento fiscale dell'indennità erogata al dipendente o ai suoi aventi diritto in dipendenza di invalidità permanente o di morte, viene affermato che, per effetto dell'art. 6, comma 2, del TUIR, tale indennità non costituisce fattispecie reddituale a motivo della sua funzione risarcitoria.

Si osserva peraltro che l'Amministrazione finanziaria non individua in modo esaustivo le prestazioni che corrispondono a finalità di assistenza sociale. La circolare n. 55/E, per un verso, fa esplicito riferimento alle prestazioni connesse ad invalidità permanente, totale o parziale, e a morte, erogate da una cassa di assistenza sociale, riconoscendone la natura di indennità risarcitoria; per altro verso, indica fra le

prestazioni assistenziali suscettibili di assunzione d'obbligo da parte del datore di lavoro, a titolo esemplificativo, quelle integrative di trattamenti pubblici.

Al riguardo, si osserva che fra i principali istituti pubblici assistenziali figura l'indennità di accompagnamento a favore dei soggetti non in grado di compiere gli atti della vita quotidiana e perciò bisognosi di assistenza continua.

\* \* \*

In margine alle considerazioni che precedono, si ritiene utile segnalare l'orientamento assunto dalla stessa Agenzia delle Entrate con risoluzione n. 200/E del 4 dicembre 2001, in risposta ad un interpello posto con riferimento ad ipotesi di erogazione parzialmente assimilabili a quelle sopra descritte. Si tratta, in particolare, di un quesito riguardante l'assoggettabilità a ritenuta ex art. 23 del D.P.R. n. 600 del 1973, ai fini della tassazione del reddito di lavoro dipendente, delle somme erogate discrezionalmente dal datore di lavoro ai propri dipendenti in occasione di infortuni professionali ed extraprofessionali.

La società interpellante risulta essere allo stesso tempo contraente e beneficiaria di una polizza di assicurazione da essa stipulata per garantirsi dal rischio di infortuni professionali ed extraprofessionali da cui derivi la morte o lo stato di invalidità permanente totale o parziale del proprio personale dipendente. Con un'apposita clausola contrattuale la società si riserva tuttavia di devolvere tutto l'indennizzo (o parte di esso) all'infortunato o ai suoi aventi diritto.

L'Agenzia ha in merito rilevato che l'eventuale attribuzione da parte della società di dette somme ai dipendenti risiede su un criterio di mera discrezionalità, del tutto estraneo al rapporto contrattuale intercorrente con l'assicuratore; pertanto, l'erogazione in parola non è in alcun modo riconducibile ad una finalità risarcitoria, bensì al complesso delle somme e valori percepiti, anche a titolo di liberalità, in dipendenza del rapporto di lavoro, sulle quali si rendono applicabili le ritenute previste dal citato art. 23 del D.P.R. n. 600.

Resta inteso che in quest'ultima fattispecie esaminata dall'Agenzia delle Entrate nessun dubbio può sorgere circa l'intassabilità in capo ai dipendenti dei premi pagati dal datore di lavoro, ivi compresi i premi riferiti alla copertura dei rischi extraprofessionali, in quanto la stipula del contratto di assicurazione risponde a un suo esclusivo interesse.

Restiamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e porgiamo distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE  
M. Orio

**Allegato**

Nota dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 2001/191882 del 14 novembre 2001